

**REGOLAMENTO (CE) N. 1822/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 ottobre 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma PHARE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha concluso i negoziati di adesione con Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia, fissando la data di adesione per il 1° maggio 2004. Occorre pertanto togliere tali paesi dall'elenco dei confini ammissibili per il programma PHARE di cooperazione transfrontaliera.
- (2) Il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato la tabella di marcia per la Bulgaria e la Romania, in modo da sostenere gli sforzi compiuti dai due paesi candidati per conseguire l'obiettivo di aderire all'Unione europea nel 2007.
- (3) La comunicazione della Commissione del 1° luglio 2003 «Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità» <sup>(3)</sup> propone di avviare nel periodo 2004-2006 programmi di prossimità riguardanti le frontiere esterne dell'Unione allargata. Occorre pertanto inserire nell'elenco dei confini ammissibili quelli della Romania e della Bulgaria con i paesi vicini non candidati.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/2002 <sup>(5)</sup>, prevede l'estensione del programma PHARE di cooperazione transfrontaliera alle regioni di confine con ulteriori paesi vicini che beneficiano di altri programmi di assistenza comunitaria. È opportuno ampliare il programma PHARE di cooperazione transfrontaliera per farvi rientrare anche il confine della Bulgaria con la Turchia.
- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2760/98.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2760/98 è sostituito dal testo seguente:

- «1. I confini ammissibili sono quelli tra:
- a) Romania e Ungheria, Romania e Bulgaria, Romania e Ucraina, Romania e Moldavia, Romania e Serbia e Montenegro;
  - b) Bulgaria e Grecia, Bulgaria e Romania, Bulgaria e Turchia, Bulgaria ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bulgaria e Serbia e Montenegro.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

<sup>(3)</sup> COM(2003) 393 def.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 33.